



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale

**DAL FALLIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE: ANALISI DEL NUOVO CODICE
DELLA CRISI D' IMPRESA, d.lgs. 14/2019.**

Relatore:
Prof. Filippo Fiordiponti

Rapporto Finale di:
Natalia Erica Santucci

Anno Accademico 2018/2019

INDICE

Introduzione	Pag.4
1. Natura del fallimento	Pag.6
1.1. Aspetti definatori e caratteri fondamentali	Pag.6
1.2. Gli organi del fallimento	Pag.9
1.3. Gli effetti del fallimento a carico del debitore	Pag.12
1.4. Gli effetti del fallimento a carico del creditore	Pag.16
2. Liquidazione giudiziale alla luce del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	Pag.20
2.1. Introduzione alla liquidazione giudiziale	Pag.20
2.2. Analisi della crisi d'impresa e dell'insolvenza	Pag.21
2.3. Misure di allerta della crisi d'impresa	Pag.25
2.4. L'organismo dell'OCRI	Pag.29
2.5. L'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure	Pag.32
2.6. Priorità alle trattazioni che portano al superamento della crisi.....	Pag.36
Conclusioni	Pag.38
Bibliografia e sitografia	Pag.39

INTRODUZIONE

Il presente elaborato ha lo scopo di analizzare come nel corso del tempo la crisi d'impresa e le procedure fallimentari hanno subito profondi mutamenti non solo nel contenuto ma anche nella denominazione stessa. La scelta di descrivere tale fenomeno nasce dall'esigenza di voler illustrare la situazione economico finanziaria che da anni attanaglia il tessuto imprenditoriale del nostro Paese e, sebbene ognuno abbia fronteggiato tale fenomeno secondo le proprie volontà, è una condizione stazionaria che crea pericolosi stalli economici.

Si evince dall'ultimo D.lgs. n.14/2019 attuativo della Legge n.155/2017 che non si fa più riferimento al termine fallimento, ormai divenuto obsoleto e dispregiativo, ma la nuova espressione da utilizzare è "liquidazione giudiziaria".

Il progetto di tesi verrà strutturato in due macro sezioni.

Nella prima parte si riporteranno brevi cenni storici sul fallimento, ne verranno illustrati i principali organi ed i relativi effetti prodotti.

Nella seconda parte dell'elaborato si andrà ad analizzare il nuovo D.lgs. 14/2019, le varie modifiche alla denominazione, al concetto di crisi di impresa e di insolvenza. Si porrà particolare attenzione sugli eventuali strumenti che la normativa introduce per evitare fenomeni di insolvenza, con l'ausilio di organi specializzati e dell'albo di soggetti destinati al controllo e sorveglianza delle dinamiche aziendali.

1. NATURA DEL FALLIMENTO

1.1 Aspetti definitori e i caratteri fondamentali

Il fallimento nasce allo scopo di consentire un'equa e ordinata liquidazione in favore del creditore dei beni appartenenti al debitore il quale si trovi in uno stato di insolvenza. Infatti il dissesto economico dell'inadempiente può avere ripercussioni nella sfera del creditore. La legislazione non considera l'impossibilità generale nella quale si trova il debitore, ma circoscrive l'inadempimento come fatto isolato ed attribuisce al creditore la possibilità di compiere azioni sui beni del creditore. La crisi economica di impresa fa sì che l'imprenditore non riesca a far fronte ai suoi impegni, di conseguenza i creditori che vantavano importanti crediti nei confronti dell'impresa subiscono anche loro un forte tracollo, causando così lo stesso effetto verso le altre imprese con le quali intercorre un rapporto economico. Per questo motivo il fallimento produce un forte allarme sociale che può ripercuotersi anche dal punto di vista occupazionale ed economico.

I caratteri fondamentali del processo fallimentare sono: l'universalità¹, la concorsualità², l'ufficialità³. Quattro sono le procedure concorsuali nel nostro

¹ Universalità: complesso di beni che appartengono alla stessa persona ed hanno destinazione unitaria

² Concorsualità: azione predisposta nell'interesse di tutti i creditori al fine di realizzare quella par condicio creditorum che costituisce un canone fondamentale del nostro ordinamento.

³ Ufficialità: il processo fallimentare può essere iniziato d'ufficio
Torrente A, Schlesinger P.,(1978),Manuale di diritto privato ,X edizione, Giuffrè,Milan

ordinamento: il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa; nel presente elaborato verrà esaminato solo il fallimento.

Per poter dichiarare "fallimento" la legge richiede il concorso di presupposti soggetti ed oggettivi.

Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, il fallimento può essere dichiarato solo nei confronti del debitore che sia imprenditore commerciale. Non possono essere soggetti a fallimento categorie di imprenditori che per le loro dimensioni, reputate dall'ordinamento troppo esigue, non giustificano la complessità delle procedure fallimentari: alcuni esempi sono l'imprenditore agricolo, l'artigiano, gli enti pubblici o il piccolo imprenditore purché rispetti il criterio della prevalenza, ovvero la propria attività di imprenditore prevalga sull'attività del lavoro dei subordinati. Il criterio della prevalenza, però, non ha un carattere oggettivo, di conseguenza si fa riferimento anche all'art. 1 della riforma del 2006 nella quale si afferma che non può fallire chi:

- a) Nei tre esercizi antecedenti l'istanza di fallimento ha un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro;
- b) Ha realizzato, nello stesso periodo, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro;
- c) Ha debiti complessivi non superiori a 500.000 euro (importi che potrebbero subire variazioni attraverso gli indici ISTAT).

Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, l'art. 5 del. dn.267/1942 dispone che l'imprenditore, per essere dichiarato fallito, deve trovarsi in uno stato di insolvenza da non poter più soddisfare in modo opportuno le proprie obbligazioni. L'insolvenza del debitore fa riferimento a un'impotenza "strutturale e non transitoria"; la recente cassazione (sez. 6 civile, ordinanza n.12652/2013) ha precisato che lo stato di insolvenza: *"... consiste nell'oggettiva impossibilità in cui si trova l'imprenditore, con riferimento al momento della dichiarazione medesima, di far fronte, per il venir meno delle normali condizioni di liquidità e di credito, tempestivamente e con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni. Pertanto, le circostanze inerenti alla concreta sussistenza o meno di una o più obbligazioni rimaste inadempite, al loro ammontare, al rapporto fra passivo ed attivo dell'impresa, alla possibilità o meno di estinguere i debiti dopo la dichiarazione di fallimento, senza far ricorso a liquidazione di attività, se non possono considerarsi decisive, singolarmente esaminate, al fine dell'affermazione o negazione dello stato d'insolvenza, costituiscono, d'altra parte, elementi presuntivi idonei ad evidenziare, ove valutati nel loro insieme, la ricorrenza o meno dell'indicata obiettiva incapacità dell'imprenditore a fronteggiare i propri impegni. (Cass. 3250/73; Cass.1036/72; Cass. 1274/78; Cass. 4727/04; Cass. 9253/12).⁴*

⁴ da: [https://www.fallimento.asp#par6studiocataldi.it/guide legali/fallimento/](https://www.fallimento.asp#par6studiocataldi.it/guide%20legali/fallimento/)

Emerge dunque che l'inadempimento e l'insolvenza sono differenti: l'inadempimento fa riferimento a due o a più obbligazioni mentre l'insolvenza a una situazione generale che incide sullo stato di salute dell'impresa e sulla possibilità di svolgere l'attività nel mercato in modo corretto.

Quando sussistono i presupposti, il Tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'attività dichiara con sentenza il fallimento. La dichiarazione di fallimento può essere fatta valere da uno o più creditori, dall'imprenditore stesso o dal pubblico ministero. Una volta raccolti gli elementi sufficienti il tribunale può rigettare l'istanza di fallimento o emanare sentenza dichiarativa di fallimento.

1.2 Gli organi del fallimento

Con la sentenza dichiarativa di fallimento si dà inizio alla procedura fallimentare nella quale possono essere evidenziate tre fasi: accertamento del passivo, liquidazione dell'attivo e ripartizione del ricavato tra i creditori.

Questa procedura fallimentare viene condotta da quattro organi, ciascuno con le proprie competenze:

- a) il tribunale fallimentare: il quale emette la sentenza dichiarativa nominando il giudice delegato e il curatore fallimentare, decide tutte le cause che derivano dal fallimento, autorizza le transazioni delle controversie e le rinunce del creditore proposte dal curatore, decide i reclami proposti contro

le decisioni del giudice delegato, liquida il compenso al curatore e dichiara la chiusura della procedura;

- b) il giudice delegato: il quale coordina le procedure di fallimento, vigila sull'operato del curatore, nomina il comitato dei creditori, adotta provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio fallimentare, controlla la vendita dei beni mobili e immobili da parte del curatore permettendogli di agire giudizialmente o di resistere nel giudizio proposto da altri, esamina i crediti e ne dispone l'ammissione allo stato passivo. Il giudice delegato svolge quindi la “funzione di vigilanza e controllo sulle regolarità della procedura”⁵;
- c) il curatore: è l'organo di diretta amministrazione del patrimonio fallimentare. Egli subentra nella posizione del fallito ma non ne diventa il rappresentante, opera sotto il controllo del giudice delegato e del comitato dei creditori. Grazie alla riforma del 2006 si occupa dell'apposizione dei sigilli ai beni del debitore e della formazione del progetto dello stato passivo, prima attribuito al giudice delegato, oltre alla redazione dell'inventario e alla compilazione dell'elenco dei creditori. Il curatore viene nominato tra diverse categorie: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, studi professionali associati o società di professionisti (in tal caso

⁵ https://www.studiocataldi.it/guide_legali/fallimento/fallimento.asp#par6

è necessario che la società designi una persona responsabile), coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni. Con l'accettazione della nomina, il curatore diventa un pubblico ufficiale. Egli deve prendere immediato contatto con il fallito, reperire tutti documenti necessari dell'impresa ed i nominativi dei creditori sui beni mobili e immobili. Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento deve presentare un resoconto al giudice delegato e, alla fine della procedura, il rendiconto di gestione;

- d) Il comitato dei creditori: è nominato dal giudice delegato e nel 2006 ha assunto nuove competenze. Entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento, il comitato composto da tre o cinque membri scelti tra i creditori, al fine di garantire equilibrio tra i creditori, assume compiti di vigilanza sull'operato del curatore, di autorizzazione degli atti dello stesso e di rilascio pareri, sia nei casi previsti dalla legge che su richiesta del tribunale o del giudice delegato (art 41 L.F.).

Questi organi, come precedentemente detto, si occupano del compimento dell'intera procedura fallimentare, la quale è suddivisa in 3 fasi fondamentali. La prima è l'accertamento del passivo: essa inizia con l'avviso ai creditori, successivamente il curatore informa della dichiarazione di fallimento e del termine entro il quale devono depositare la domanda di insinuazione dello stato passivo. Sulla base delle domande emerse, il curatore propone un progetto di stato del

passivo che poi verrà esaminato dal giudice delegato; una volta ultimata la verifica viene predisposto lo stato del passivo definitivo. Nella seconda fase si ha la liquidazione dell'attivo nella quale il curatore promuove la vendita dei beni sulla base del programma di liquidazione; la Legge attribuisce al curatore ampi poteri di liquidazione. Nella terza fase si ha la ripartizione dell'attivo: il curatore deve presentare al giudice delegato un progetto di riparto parziale ai creditori dell'attivo già liquidato. Il progetto viene poi depositato in cancelleria, preve possibili modifiche, per dar modo ai creditori di presentare le loro osservazioni. Quando la liquidazione del patrimonio fallimentare è completata il curatore presenta il piano di riparto finale e la procedura si avvia verso la chiusura.

1.3 Gli effetti del fallimento a carico del debitore

La sentenza dichiarativa produce rilevanti effetti sia di natura sostanziale nei confronti dell'inadempiente delle obbligazioni, sia nei confronti dei creditori. Effetto fondamentale nei confronti del debitore è lo spossessamento o privazione della gestione dei beni mobili e immobili di quest'ultimo ed il passaggio dell'amministrazione al curatore. Questo avviene perché, se si lasciasse gestire al debitore autonomamente il proprio patrimonio, egli potrebbe compiere atti che andrebbero a causare pregiudizio ai creditori; di conseguenza il legislatore, nel momento in cui sottrae la disponibilità dei beni al debitore, intende tutelare il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori. I beni che possono essere soggetti

a spossessamento non solo sono quelli emergenti alla dichiarazione di fallimento, ma anche quelli pervenuti durante la procedura. Ovviamente restano esclusi dallo spossessamento i beni e i diritti di carattere personale, gli assegni di carattere alimentare e ciò che il debitore riesce a guadagnare con la sua attività presso un altro soggetto, entro i limiti necessari per il suo mantenimento e per quello della sua famiglia.

Il debitore può compiere atti urgenti destinati a salvaguardare il proprio interesse e atti che siano stati omessi dal curatore per negligenza; per essere efficaci, tali atti devo essere ratificati. Il curatore può, con tutte le accettazioni, assumere obbligazioni ai fini della procedura: queste obbligazioni sono definite “obbligazioni di massa”⁶. La perdita dell’amministrazione e della possibilità di agire con i propri beni ha come conseguenza l’inefficacia rispetto ai creditori della pubblicità compiuta dopo la dichiarazione di fallimento. Con lo spossessamento si perde anche la possibilità della legittimazione processuale; le controversie di carattere patrimoniale, anche se iniziate prima della dichiarazione di fallimento, vengono intraprese dal curatore che subentrerà nei giudizi pendenti. Naturalmente, se si tratta di procedure di rapporti di tipo personale, il debitore conserva la legittimazione personale.

⁶ Obbligazioni di massa: si intende il compenso ad esempio che si deve ad un impiegato della cui opera si serve.

- Torrente A., Schlesinger, (1978), Manuale di diritto privato, X edizione, Giuffrè editore, Milano

Con la procedura di fallimento si vanno creare effetti personali che limitano la sfera di libertà e di capacità del fallito. Con la riforma del 2006 sono stati modificati alcuni effetti come riportato dal giornale "SOLE 24 ORE": *“La riforma riconosce il fallito come un imprenditore che ha corso il rischio di mercato e ha perso, ma che, se la sua condotta è stata corretta, non merita di essere criminalizzato. Dietro il nuovo assetto normativo c'è anzi la volontà di aiutarlo, per quanto possibile, a continuare a offrire il proprio contributo al sistema economico. Così vengono cancellate le norme che lo privavano di alcuni diritti civili. E in seconda battuta gli viene offerta anche la possibilità di liberarsi di tutti i debiti, con l'esdebitazione. Almeno dal punto di vista simbolico, la maggiore novità è l'eliminazione del pubblico registro dei falliti, un "marchio" che accompagnava l'imprenditore fino alla sua riabilitazione civile (anche questa cancellata). L'abrogazione dell'istituto potrebbe trascinare con sé una lunga serie di incapacità, come l'ineleggibilità alla carica di amministratore di società di capitali e il divieto di ricoprire incarichi tutelari. L'effetto, tuttavia, non è scontato dato che si tratta di norme disseminate nel Codice civile e in leggi speciali, che in alcuni casi (come l'ineleggibilità) fanno riferimento ai «falliti» e non ai «falliti iscritti nel pubblico registro». Del resto, alcune incapacità potrebbero conservare un senso anche nel nuovo contesto, in relazione all'affidabilità e delle capacità imprenditoriali del fallito. Cadono le restrizioni alla libertà di corrispondenza non strettamente legate alle esigenze della procedura concorsuale. Quindi, il vecchio obbligo per gli*

intermediari di consegnare al curatore tutta la corrispondenza diretta al fallito (al quale viene restituita quella personale) è stato sostituito dal nuovo obbligo dell'imprenditore di consegnare al curatore solo la corrispondenza, anche elettronica, riguardante il fallimento. Insomma, il compito di selezione passa dal curatore al fallito, che recupera in parte il diritto alla riservatezza. Ma se ne approfitta per barare, perde la possibilità di ottenere l'esdebitazione. Cade anche il divieto di allontanarsi dalla propria residenza senza il permesso del giudice delegato. Il fallito può muoversi liberamente, comunicando al curatore i cambi di residenza o domicilio. Inoltre, il giudice delegato, in caso di legittimo impedimento o altro giustificato motivo, può autorizzare l'imprenditore a farsi sostituire da un rappresentante davanti agli organi della procedura. Le novità su residenza e corrispondenza riguardano anche le società: agli stessi obblighi e divieti deve sottostare il legale rappresentante. Salvi i diritti elettorali: viene cancellata l'incapacità, per cinque anni dopo il fallimento, di esercitare il diritto di voto (elettorato attivo), alla quale erano legate altre limitazioni al pieno godimento dei diritti civili. Viene soppressa la norma che impediva al fallito di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”⁷.

⁷ <https://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&artId=743114&chId=30>

1.4 Gli effetti del fallimento a carico del creditore.

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore: ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione⁸, deve essere appurato attraverso la procedura fallimentare; inoltre, dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione esecutiva può essere iniziata o perseguita sui beni compresi nella procedura fallimentare. Da ciò si può evincere che i singoli creditori non possono servirsi dell'azione surrogatoria subentrando al curatore. Infatti, l'art. 51 L.F. prevede che *"salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento"*. Per realizzare la par condicio creditorum la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i creditori non siano garantiti da pegno o ipoteca.

Una volta accertato l'attivo fallimentare sarà necessario andarlo a dividere tra i diversi creditori; si distinguono quattro categorie di creditori:

- 1) Crediti ipotecari e pignorati, in ordine alla liquidazione dei beni oggetto della garanzia; di norma i crediti prededucibili devono prevalere sempre e comunque su tutti gli altri crediti ed, effettivamente, è quello che appare dall'art. 111 L.F.; tuttavia l'art. 111 bis pone un'eccezione a tale principio,

⁸ Diritto di prelazione: diritto in capo a un soggetto, di essere preferito, rispetto ad un altro a parità di condizioni, nella costituzione di un negozio giuridico.

stabilendo che non può essere destinato alla soddisfazione dei crediti prededucibili “quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”⁹.

2) Crediti prededucibili: l’art. 111 L.F. chiarisce che sono tali quelli così definiti dalla legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, cioè tutte le procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare¹⁰. Quando si fa riferimento a quelli sorti in occasione delle procedure concorsuali ci riferisce ad ipotesi in cui non c’è una specifica volontà degli organi della procedura, mentre quelli sorti in funzione delle procedure concorsuali sono frutto di un’attività consapevole degli organi. I crediti prededucibili sono sottoposti alle stesse normali procedure di accertamento del passivo con l’eccezione dei:

a) crediti non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio: importanti sono quelli che sorgono in occasione del fallimento in merito alla loro liquidazione. Possono infatti essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto, ma solo se l’attivo è sufficiente a soddisfare tutti i creditori;

⁹https://www.dirittoprivatoinrete.it/fallimento/i_diversi_tipi_di_creditori%20e%20i%20prededucibili.html

¹⁰https://www.dirittoprivatoinrete.it/fallimento/i_diversi_tipi_di_creditori%20e%20i%20Oprededucibili.html

b) i crediti sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti di cui il curatore abbia richiesto l'assistenza.

In generale i crediti prededucibili vanno soddisfatti per intero ma anche per questi possono essere previste cause di prelazione e di questo dovrà tenersi conto nella loro liquidazione; se l'attivo è insufficiente la liquidazione potrà essere proporzionale come accade per i creditori chirografi;

- 3) Altri crediti garantiti in quanto assistiti da diritto di prelazione;
- 4) Creditori chirografi: sono creditori il cui credito non è assistito da cause legittime di prelazione, ossia il pegno, l'ipoteca e il privilegio o da garanzia personali (es. la fideiussione).

Occorre tenere in considerazione che la crisi economica in cui il debitore incorre non si verifica d'un tratto, ma in un periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento. Proprio durante questo periodo può accadere che il debitore possa compiere atti pregiudizievoli ai creditori. Come rimedio a questi atti la legge prevede la revocatoria fallimentare che propone una tutela collettiva dei creditori rendendo nei loro confronti inefficaci gli atti compiuti dal debitore; la revocatoria non solo può essere esercitata dai creditori, ma anche dal curatore nell'interesse della massa dei creditori.

2. LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

2.1 *Introduzione alla liquidazione giudiziale*

Il nuovo codice della crisi d'impresa, ratificato il 19 gennaio 2019, non solo ha rivoluzionato il “Regio Decreto n.267 “e le successive modifiche apportate nel corso del tempo dal punto di vista dell'applicazione, ma ha completamente stravolto la stessa terminologia. Infatti nel nuovo codice viene eliminato il termine “fallimento” che è stato sostituito con l'espressione equivalente “liquidazione giudiziale”, termine che evita negatività e discredito all'imprenditore. La scelta del termine quindi non è casuale ma vi è l'intenzione sociologica di non etichettare un soggetto in modo così negativo. Le presenti disposizioni, che per la maggior parte entreranno in vigore il 15 agosto 2020, disciplinano *“le situazioni di crisi d'insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli Enti Pubblici”*¹¹ visto che dopo l'approvazione del disegno di legge del Parlamento, il governo avrà un anno per emanare nuovi decreti legislativi.

¹¹ <http://fiscopiu.it/printpage/549110>

La novità non è solo dal punto di vista lessicale, ma cambia la procedura: a partire dall'accesso ora serve una domanda. È stato infatti eliminato il fallimento d'ufficio ed è prevista inoltre un'unica procedura per l'accertamento dello stato di crisi. L'obiettivo di tale riforma è anche quello di ridurre i costi della procedura, attraverso meccanismi di responsabilizzazione degli organi che se ne occupano, cercando di essere più trasparenti e più efficaci possibile. È prevista, come vedremo più avanti, la possibilità del curatore di accedere alla banca dati e ai documenti della pubblica amministrazione come già prevede la Legge del 2016. I minori costi riguardano anche le fasi d'accertamento del passivo e di liquidazione.

2.2. Analisi della crisi d'impresa e dell'insolvenza

In generale, il nuovo codice introduce nuovi meccanismi di allerta per facilitare l'emersione dei momenti di difficoltà e agevolare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale quando la crisi d'impresa è dovuta a fattori contingenti; inoltre semplifica le procedure sia dal punto di vista giudiziale che degli strumenti alternativi.

Ai fini del nuovo codice è importante delineare i termini di crisi e insolvenza. Nel D.lgs. n. 14/2019 per crisi si intende: *“lo stato di difficoltà economico – finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle*

obbligazioni pianificate”¹²; per insolvenza invece si intende “*lo stato del debitore che si manifesta con l’inadempimento od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”¹³.

Come riportato dall’art. 4 del nuovo codice, le parti devono assumere dei compiti da rispettare:

1) Nell’esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza;

2) In particolare, il debitore ha il dovere di:

- a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto;
- b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
- c) gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei creditori;

3) I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall’ autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della

¹² http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

¹³ http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

L' art.13 del nuovo decreto individua i seguenti indicatori della crisi:

- a) Squilibri di carattere patrimoniale, reddituale, finanziario;
- b) Indici che misurano la sostenibilità degli oneri d'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare;
- c) Indici che misurano l'adeguatezza propria con quella dei mezzi di terzi;
- d) I ritardi nei pagamenti verso i fornitori, in base a specifici parametri quantitativi e temporali espressi.

Gli specifici indicatori delle soglie di allerta vanno individuati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Nel frattempo, l'impresa deve dotarsi dei mezzi necessari a modernizzare la propria cultura d'impresa ed i suoi mezzi informativi; i consulenti (consulenti aziendali, commercialisti esperti contabili) devono attrezzarsi con mezzi informatici tali da ampliare la loro formazione professionale.

Lo squilibrio reddituale si ha nel momento in cui non si riescono a produrre i margini di guadagno che possono coprire i costi di gestione.

I margini di riferimento provengono dal conto economico infatti:

RICA VI OPERATIVI
- COSTI OPERATIVI

= MARGINE DI CONTIBUZIONE LORDO (MOL)
- AMMORTAMENTI
= REDDITO OPERATIVO (RO)
- INTERESSI PASSSIVI E IMPOSTE
= REDDITO NETTO

L'analisi dei due margini intermedi (MOL e RO) dà sufficienti risposte sull'equilibrio reddituale, dove un MOL negativo denota una perdita importante per un'impresa. Questo valore è un evidente segnale di crisi nascosto, anche in assenza di sintomi; può accompagnarsi a una buona stabilità patrimoniale, ma nel tempo può portare squilibri anche in altri ambiti.

Nello squilibrio patrimoniale è importante tener presente il Margine di struttura, il quale misura il finanziamento degli investimenti patrimoniali con le fonti permanenti:

ATTIVO FISSO NETTO
- PATRIMONIO NETTO
- DEBITI DI MEDIA LUNGA SCADENZA
= MARGINE DI STRUTTURA (MS)

Se il margine di struttura fosse negativo, l'attivo fisso verrebbe finanziato con l'indebitamento a breve termine e di conseguenza potrebbe verificarsi uno scompenso patrimoniale apportato dal peso di interessi passivi.

Infine lo squilibrio finanziario, nel quale un soggetto non è in grado di far fronte a debiti a breve termine: in questo caso ci troviamo di fronte ad una forte crisi dove l'imprenditore non riesce a soddisfare le normali scadenze. Egli cerca di trovare rimedi ma potrebbe essere troppo tardi; per questo motivo il nuovo codice obbliga gli imprenditori a dotarsi dei mezzi di individuazione della crisi nella sua prima fase quando ancora non ci sono i sintomi.

L'indicatore in da tener presente in questo caso è il Capitale circolante netto:

ATTIVO CIRCOLANTE = (rimanenze + crediti + disponibilità liquide)
-DEBITI A BREVE TERMINE
=CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (CCN)

Questa analisi oggi deve essere compiuta anche per le micro imprese per cercare di continuare a sopravvivere nel mercato che è in continuo cambiamento.

2.3 Misure di allerta della crisi d'impresa

Fra tutte le novità del decreto pubblicato in Gazzetta, emerge l'istituto dell'allerta come misura funzionale per far emergere la crisi ai primi albori, per effetto di

soggetti qualificati. Le misure di allerta risultano fondamentali per convincere l'impresa ad adottare misure in via autonoma al fine di rimuovere, o quantomeno attenuare, le cause della crisi attraverso il supporto di organi specializzati.

Così facendo si dà inizio, se necessario, a negoziati con i creditori, tali da raggiungere intese ed eventualmente accordi al di fuori delle aule di giustizia, che in sostanza diventano piani di risanamento. Se l'accordo non viene portato a termine dalle parti, l'impresa dovrà imboccare la via delle procedure concorsuali previste nel nuovo codice. Nel momento in cui, però, si manifestano una forte inerzia e l'insolvenza, scatterà la segnalazione al pubblico ministero, affinché si verifichi la fondatezza dei presupposti per proporre l'apertura della liquidazione giudiziale.

La novità più grande risiede nel fatto che in Italia, per la prima volta, come cita "IL SOLE 24 ORE": *"il diritto della crisi d'impresa si interessa direttamente della crisi d'impresa, non per favorire la ristrutturazione indirettamente, bensì per favorirla direttamente e per favorire semmai il superamento dell'insolvenza"*¹⁴.

Il sistema proposto dalla riforma sulla crisi d'impresa si fonda su una struttura dalla quale emergono controlli e segnalazioni; controlli interni all'azienda e poi ai creditori pubblici come Agenzia delle Entrate e Inps.

Per quanto riguarda gli Enti Pubblici si hanno degli specifici indicatori:

¹⁴ "IL SOLE 24 ORE" VENERDI' 15 FEBBRAIO 2019

- a) *“Debiti di natura fiscale: l’Agenzia delle Entrate risulta obbligata a segnalare quelle fattispecie in cui il debito Iva è pari ad almeno il 30% del volume d’affari del periodo a cui si riferisce l’ultima liquidazione.*
- b) *Debiti contributivi e previdenziali: l’Inps è obbligato alla segnalazione quando il debitore risulta in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nel corso dell’anno precedente, nonché superiore alla soglia di 50.000 euro.*
- c) *Crediti in riscossione: l’agente incaricato alla riscossione si attiva, quando la somma dei crediti affidati per la riscossione, ovvero definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni oltrepassi, per le imprese individuali, il limite legale di 500.000 euro e, per le imprese collettive, quello di 1.000.000 di euro”¹⁵.*

Per quanto concerne la struttura di controllo e la segnalazione interna, l’impresa deve dotarsi, come riportato dalla nuova formulazione dell’art 2086 del Codice civile, di un assetto organizzativo, amministrativo, contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa in modo da evitare la rottura della continuità aziendale. Nel momento in cui si manifestano, in conformità alle linee guida

¹⁵ <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti314-->

normative, gli indici di crisi, gli organi di controllo devono proporre una comunicazione formale indirizzata a chi si occupa di poterli gestire. Alla formale segnalazione dell'indice consegue l'assegnazione di un termine massimo di 30 giorni, al fine di riferire soluzioni individuate e iniziative già intraprese. Qualora la verifica sia inadeguata, ovvero nei 60 giorni successivi non siano adottate le necessarie misure, il codice impone uno specifico onere ai sindaci: informare l'Orci¹⁶, fornendogli ogni elemento informativo utile, ed anche derogando agli ordinari doveri di segretezza.

È importante ricordare che nell'art 13 del nuovo codice vengono evidenziate le situazioni di crisi che impongono ai sindaci l'obbligo di segnalazione - come previsione di non sostenibilità dei debiti o dei flussi di cassa che l'impresa non è in grado di generare - dell'impossibilità di assicurare una futura continuità aziendale, evidenziando come indicatori della crisi ritardi nei pagamenti significativi già manifestati.

La riforma affida al consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili di delineare gli indici appropriati per evidenziare la crisi, fornendo allo stesso tempo la possibilità alle imprese, allo scopo di preservare la specificità delle singole organizzazioni imprenditoriali, di rendere degli indici idonei elaborati dalle

¹⁶ OCRI: organismi di composizione della crisi d'impresa, che hanno il compito di ricevere segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.

¹⁶ http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

stesse in grado di evidenziare le possibili indicazioni della crisi. Successivamente, nella nota integrativa del bilancio di esercizio, si devono dichiarare le ragioni per le quali si ritengono inadeguati gli indici elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ed indicarne altri, ritenuti idonei. In tal caso un professionista indipendente attesterà l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa e, a partire dall'esercizio successivo, l'impresa sarà "valutata" sulla base di questi diversi indici.

2.4 L'organismo dell'OCRI

L'Ocri è l'organo fondamentale delle procedure di allerta, per le imprese diverse da quelle minori, e anche della composizione assistita della crisi d'impresa.

La definizione normativa e i poteri dell'OCRI sono contenuti nell'art. 2 ai sensi del quale gli OCRI sono: *"gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi"*¹⁷.

L'OCRI è sito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La sua competenza territoriale, a cui devono essere indirizzate le segnalazioni, è determinata dalla sede legale delle imprese, senza tener conto del centro principale

¹⁷ http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

degli interessi del debitore; ciò al fine di evitare, in una fase in cui deve essere perseguita la tempestività, ogni dilazione dovuta all'incertezza della sua competenza.

L'organismo di composizione della crisi opera attraverso dei nuovi soggetti, in particolare:

- il referente, che viene definito dal legislatore nel segretario della camera di commercio o in suo delegato;
- l'ufficio del referente, costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell'organismo della camera di commercio;
- il collegio degli esperti, nominato ogni volta per il singolo affare.

Il referente ha il compito di assicurare la tempestività del procedimento, sia assicurandosi che gli adempimenti vengano effettuati senza incertezza, sia controllando che tutti i soggetti coinvolti rispettino i termini loro assegnati.

Come accennato in precedenza, l'Ocri nella gestione della crisi ha i seguenti compiti:

- a) intervenire nella fase preliminare attraverso le misure di allerta;
- b) gestire, qualora il debitore decida di ricorrervi, l'eventuale procedimento di composizione assistita.

L'attivazione dell'OCRI può avvenire in vari modi: ad opera della società di revisione, del revisore dei conti, del collegio sindacale, di creditori pubblici qualificati ed individuati come Agenzia delle Entrate, Inps e Agente di riscossione,

dello stesso debitore tramite l'istanza di composizione assistita della crisi. Il referente, ricevuta la segnalazione, deve informare gli organi di controllo societari e nominare il collegio, raccogliendo designazioni dei relativi componenti provenienti dai soggetti legittimati, da scegliersi però tra gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza, assicurando trasparenza e rotazione nel conferimento degli incarichi.

Due dei tre componenti sono individuati tramite designazione diretta:

- 1) Componente di estrazione legale: individuato da parte del presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale;
- 2) Componente di estrazione contabile: individuato da parte del presidente della camera di commercio presso cui opera l'OCRI o da un suo delegato;
- 3) Componente di estrazione aziendalistica: individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente dalle associazioni imprenditoriali ed appartenete all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.

Riguardo all'operatività dell'OCRI, nella procedura di allerta, il codice prevede che l'OCRI entro 15 giorni lavorativi dalla segnalazione ricevuta, convochi e senta, in via riservata e confidenziale, il debitore e gli organi di controllo societari, se esistenti, allo scopo di assicurare la sussistenza della crisi, identificare, insieme al debitore, possibili misure e fissare un termine entro il quale il debitore deve porre in essere tali misure.

Dunque, il ruolo del collegio di esperti è inizialmente quello di supportare l'imprenditore nella risoluzione della crisi, con l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale.

Nel procedimento di composizione assistita della crisi, l'OCRI ha invece il duplice compito di consulente e mediatore tra debitore e creditore.

Nel momento in cui non si riesce a trovare un accordo tra debitore e creditore, l'OCRI invita il debitore a presentare domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza entro il termine di 30 giorni; effettua la segnalazione agli organi di controllo societario ed ai creditori pubblici qualificati che non hanno preso parte al procedimento.

In conclusione, il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza hanno avuto il merito di intervenire sull'eccessiva durata delle procedure concorsuali e i temi come trasparenza\efficienza\riduzione dei costi sono stati acquisiti, il che rappresenta un risultato concreto.

2.5 Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure

Con l'entrata in vigore dal 16 marzo della nuova disciplina va segnalata l'istituzione dell'albo dei soggetti incaricati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.

Il nuovo codice d'impresa art. 358 comma 1 stabilisce che possono ottenere l'iscrizione i soggetti:

- a) *“iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;*
- b) *gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;*
- c) *coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale”¹⁸.*

Alcune novità riguardano anche il Codice civile, in riferimento ai nuovi parametri di nomina degli organi di controllo delle società: tali novità sono entrate in vigore il 15 marzo e costringeranno una grande platea di soggetti a farvi i conti, perché abbassano i limiti a partire dai quali la nomina è diventata obbligatoria.

Per potersi iscrivere all'albo occorre possedere alcuni requisiti professionali oltre che seguire un percorso di aggiornamento professionale.

¹⁸ <https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/02/15/codice-crisi-impresa-disposizioni-attuative-norme-di-coordinamento-e-transitorie>

Occorre essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- 1) non versare in condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile¹⁹;
- 2) non essere stati disposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria;
- 3) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) *“a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;*
 - b) *alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;*
 - c) *alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;*

¹⁹ Art 2382 del c.c. cause di ineleggibilità e di decadenza. - non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi

d) *alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo*²⁰.

- 4) non avere riportato negli ultimi 5 anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

I soggetti che non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, sono il coniuge, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al quarto grado del debitore, i creditori di quest'ultimo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chi si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

Come emerge nel nuovo codice, i consulenti del lavoro potranno assumere gli incarichi istituzionali al pari dei commercialisti. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice sono emersi dei giudizi importanti da parte delle due categorie professionali. L'associazione italiana dei dottori commercialisti precisa che tra consulente del lavoro e il dottore commercialista esistono nette differenze e non equiparazioni. Successivamente si è voluto sottolineare come l'equiparazione dei commercialisti ai consulenti del lavoro, agli avvocati nominati dal tribunale nelle nuove procedure concorsuali, è frutto di confusione dovuta in primo luogo al fatto che le professioni di dottore commercialista e di consulente di lavoro sono identiche e ugualmente interscambiabili ed, in secondo luogo e ancor più importante, al fatto

²⁰ <https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/02/15/codice-crisi-impresa-disposizioni-attuative-norme-di-coordinamento-e-transitorie>

che le competenze acquisite con il superamento dell'esame di stato possono essere ottenute con il superamento di un percorso formativo di durata di 18 mesi.

2.6 Priorità alle trattazioni che portano al superamento della crisi

Il nuovo codice incentiva la composizione stragiudiziale (al di fuori del tribunale) della crisi, attraverso l'utilizzo di strumenti che portano al superamento della crisi quali:

- 1) piani attestati di risanamento;
- 2) accordi di ristrutturazione dei debiti;
- 3) accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa;
- 4) convenzioni di moratoria.

Per piani di risanamento si intende un espediente attraverso il quale l'imprenditore consente il risanamento della sua posizione debitoria, nonché garantisce il recupero della posizione finanziaria. Il piano deve avere data certa e indicare la situazione economico-patrimoniale, le principali cause della crisi, le strategie di intervento, i tempi necessari per poter raggiungere una stabilità finanziaria, i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione, gli apporti di finanza nuova, un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. I piani di ristrutturazione del debito possono essere conclusi dall'imprenditore anche non commerciale, con i creditori che rappresentino almeno

il 60% dei crediti; tali accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico - finanziario che ne consentono l'esecuzione; quanto stabilito deve essere idoneo ad assicurare il pagamento per intero dei creditori ed anche in questo caso un professionista indipendente deve attestare la veridicità e la fattibilità del piano.

Per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione ed efficacia estesa i requisiti necessari per le estensioni sono individuati attraverso:

- a) *“soglia del 75% dei creditori aderenti appartenenti alla stessa classe;*
- b) *necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati, nonché messi in condizione di partecipare alle trattative;*
- c) *obbligo del debitore di notificare l'accordo, la domanda di omologazione ed i documenti allegati ai creditori ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo, i quali potranno opporsi all'omologa dell'accordo”²¹.*

Infine, la convenzioni di moratoria costituiscono accordi preordinanti a gestire, in via provvisoria, gli effetti della crisi ed hanno per oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e di ogni misura che non comporti la rinuncia al credito. Le condizioni sono efficaci

²¹ <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13279-strumenti-negoziati-regolazione-della-crisi-in-vista-della-continuit-aziendale.html>

anche nei confronti dei creditori che non appartengono alla medesima categoria; devono essere attestate da un professionista indipendente, incaricato dal debitore, il quale certificherà la veridicità dei piani aziendali, la convenienza della convenzione e l' idoneità di quest'ultima a disciplinare momentaneamente gli effetti della crisi. In particolare l'attestazione del professionista indipendente (incarico che potrebbe essere svolto dal commercialista) relativamente ai crediti fiscali e previdenziali deve rilevare la valutazione di convenienza del trattamento proposto dal debitore rispetto alla liquidazione giudiziale la quale viene sottoposta al giudizio del giudice.

CONCLUSIONI

Nel presente elaborato si è constatato come sia cambiato persino il nome a cui fare riferimento allo stato di insolvenza. Si è identificato lo stato di liquidazione giudiziale che grazie al D.lgs. n.14/2019 attuativo della Legge n.155/2017 ha permesso la rimozione del termine fallimento. Attraverso uno studio introduttivo basato sulla memoria storica della normativa che ha regolato il fallimento si è presa coscienza della suddetta condizione e dei soggetti potenzialmente appartenenti.

Nello studio introduttivo fatto sulla nuova normativa si è potuto constatare la ferrea volontà di voler evitare lo stato di insolvenza. Sono stati introdotti nuovi organi e figure, il cui compito di monitoraggio e controllo risulta essere di particolare utilità per cercare di prevenire piuttosto che curare il fenomeno.

La cooperazione tra nuovi organi istituiti e le varie aziende risulta fondamentale per poter cercare di migliorare, quanto più possibile, lo stato in essere in cui le imprese in difficoltà versano.

Concludendo, si può affermare che i presupposti e le intenzioni che hanno mosso il legislatore a redigere il nuovo decreto sono di certo migliorativi; quando la normativa nel 2020 troverà applicazioni nella quotidianità imprenditoriale sarà possibile constatarne gli effetti prodotti. Per il presente elaborato di tesi si è potuta studiare la normativa concentrandosi solo sui punti ritenuti basilari per la comprensione del nuovo decreto; per l'approfondimento e la trattazione più di dettaglio di ogni singolo punto si rimanda a testi di riferimento.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Franchi, Feroci, Ferrari, (2012), Codice civile e leggi complementari, Ulrico Hoepli Milano

- Torrente A., Schlesinger, (1978), Manuale di diritto privato, X edizione, Giuffrè editore, Milano

- Zagrebelsky G., Oberto G., G. Stella, C. Trucco, (2008), Compendio di diritto, prima edizione, Mondadori education S.P.A., Milano.

- “IL SOLE 24 ORE” VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019, Niccolò Nisivoccia

https://www.studiocataldi.it/guide_legali/fallimento/fallimento.asp#par6

<https://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&artId=743114&chId=30>

https://www.dirittoprivatoinrete.it/fallimento/i_diversi_tipi_di_creditori%20e%20i%20prededucibili.html

<http://fiscopiu.it/printpage/549110>

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti314-->

<https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/02/15/codice-crisi-impresa-disposizioni-attuative-norme-di-coordinamento-e-transitorie>

<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13279-strumenti-negoziali-regolazione-della-crisi-in-vista-della-continuit-aziendale.html>

RINGRAZIAMENTI

Un ringraziamento va al mio relatore Filippo Fiordiponti che mi ha permesso di svolgere questo progetto di tesi così da approfondire un tema che in me ha sempre suscitato forte interesse.

Un grazie va anche al Dott. Gianluca Catalini e a tutto il suo staff: durante il periodo di tirocinio mi hanno dato la possibilità di vedere nella realtà ciò che è stato trattato in questo percorso di tesi. La loro disponibilità e gentilezza mi hanno permesso di sentirmi parte di questa grande famiglia. Grazie.

Grazie al Tob, il boss di casa, o semplicemente papino, che con il suo amore smisurato mi ha permesso di portare a termine questo percorso che sin dall'inizio si è presentato come una montagna quasi impossibile da scalare. Come io sono stata sempre fiera di te, spero che tu oggi possa esserlo di me.

Grazie a mia madre, che con il suo coraggio e la sua forza mi ha spinto a rialzarmi dopo tante cadute assicurandomi con il suo infinito amore.

Mamma e papà, spero che io e Ilario siamo stati la vostra rivincita nella vita e il vostro orgoglio più grande.

Vi vogliamo bene.

Un grazie va al mio gigante buono, o semplicemente Ilario, che anche da lontano ha fatto sentire la tua presenza: per me sei stato un esempio importantissimo da seguire. Grazie anche a Marzia che quando ha potuto non si è mai risparmiata ad aiutarmi.

Grazie a Matteo che ormai da qualche anno sopporta con infinita pazienza i miei cambi di umore non facendomi mai mancare la sua presenza e ricordandomi quanto lui tenga a me. “Polpi” te ne sarò infinitamente grata.

Un sentito ringraziamento va a zio Romeo e zia Luciana: mi avete trattato sempre come la piccolina di casa da coccolare; a Zio Gioacchino e zia Fulvia che sono stati sempre disponibili e alla infinita dolcezza di zia Palmarita e zio Rosato.

Grazie agli infiniti scherzi di mio zio Enrico che da qualche anno mi ha regalato la sorpresa più bella che potesse farmi, la piccola Benedetta Louise, cercherò di essere per lei ciò che tu sei stato per me. Da qualche mese mi hai anche regalato un altro piccolo nanetto da coccolare: Riccardo Maria, per me saranno come fratelli.

Grazie alla mia inarrendevole Marina che mi ha fatto capire cosa sia il coraggio.

Grazie a Giovanni, o come piace chiamarci a noi ”comp”: in questi anni abbiamo deciso di affrontare questo percorso insieme per seguire il nostro obiettivo, siamo stati una squadra vincente, ma le nostre infinite chiacchierate sono state la nostra forza. Grazie anche a Veronica, è stata la nostra segretaria di fiducia con la tua semplicità mi hai fatto ricredere in qualcosa in cui non credevo più.

Grazie a Maria, la mia quasi sorella, che nonostante la lontananza non è mai mancata: le nostre avventure che mi hanno permesso di capire quanto siamo importati l’una per l’altra. Grazie alla sua famiglia che mi ha accolto come fossi

la figlia. Grazie a tutti i miei amici di Leonessa: Giorgia, Ilaria, Martina, Priscilla, Vincenzo, Riccardo, Daniele, che a loro modo si sono fatti spazio nel mio cuore.

Grazie a Veronica: anche se non ci sentiamo spesso sappiamo che possiamo contare l'una sull'altra. Grazie a Maria e ai nostri post serata latini che sono stati importanti per me.

Grazie al Signore che dall'alto mi ha guidato con una mano sulla spalla e nei momenti più duri è stato la mia luce.